

N. [REDACTED] V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Giudice, Dott.ssa Rosa Muscio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.5.2020, tenuta con modalità da remoto ex art. 83 comma 7 lett. f) del DL 18/20, come convertito con legge 27/20, a mezzo applicativo Microsoft Teams;
pronuncia il seguente

DECRETO

rilevato che parte resistente, costituitosi con memoria depositata in data 11.5.2020, pur contestando alcuni fatti indicati nelle denunce sporte ai suoi danni dalla ex compagna, ha riconosciuto le sue difficoltà personali, per cui è sempre stato seguito e ha chiesto l'adozione dei provvedimenti più opportuni e utili nell'interesse delle minori, la riduzione della durata delle prescrizioni poste dal provvedimento, emesso *inaudita altera parte*, la possibilità di vedere le figlie secondo le modalità e il calendario indicato dai Servizi Sociali e ha offerto quale contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 500 mensili, impegnandosi a continuare a pagare la rata pari ad € 550 mensili del mutuo della casa familiare;

rilevato che i Carabinieri della Stazione di Cassina de Pecchi hanno trasmesso le annotazioni di servizio relative agli interventi presso il nucleo familiare richiesti da questa AG;

rilevato che sia il CPS di Gorgonzola sia i Servizi Sociali del Comune di Bussero hanno fatto pervenire le relazioni richieste da questa AG;

rilevato che all'udienza del 13.5.2020 le parti hanno raggiunto un apprezzabile accordo complessivo, come a verbale in dettaglio riportato;



ritenuto che il quadro probatorio descritto nel provvedimento emesso *inaudita altera parte* in data 29.4.2020, ha trovato conferma sia nelle annotazioni di Servizio trasmesse dai Carabinieri, con particolare riguardo all'episodio verso Diamante (confr. annotazione del 20.4.2020) sia nella lettura complessiva delle difese del resistente, che, con un comportamento processuale più che apprezzabile, pur offrendo la sua versione dei fatti, ha chiesto la sola riduzione della durata stabilita dal Giudice della misura ex art. 342bis c.c disposta;

ritenuto, pertanto, che il provvedimento cautelare assunto debba essere confermato, sussistendone i presupposti di legge e come concordemente chiesto dalle parti, anche a tutela in questo momento della complessa situazione familiare;

ritenuto che la sua durata può però essere rideterminata nella minor misura di nove mesi dalla notifica (30.4.2020), essendosi le parti impegnate a promuovere il giudizio per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nel cui contesto ovviamente meglio saranno approfonditi tutti gli aspetti della vicenda familiare e disponendosi in questa sede la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali del Comune di Bussero, cui le stesse parti hanno aderito;

ritenuto che quanto alla richiesta di contributo economico le parti hanno trovato un apprezzabile accordo che appare allo stato proporzionato alla capacità reddituale del signor [REDACTED], che lavora come dipendente di [REDACTED] spa con un buon reddito (reddito netto medio mensile di € 2.042 per l'anno di imposta 2019: reddito complessivo € 31.255, ritenute irpef € 5.977, addizionali € 771; di € 2.018 per l'anno di imposta 2018: reddito complessivo € 30.725, ritenute irpef € 5.747, addizionali € 756) e tiene conto dell'attuale situazione di inoccupazione della signora [REDACTED], che è evidente dovrà quanto prima attivarsi per tornare a lavorare, fatte salve diverse statuizioni che potranno essere assunte nel giudizio ex art. 316 e 337bis c.c che le parti si apprestano a promuovere;

ritenuto necessario, nell'esercizio dei poteri di ufficio di cui il Giudice dispone a tutela dei minori e avendo le stesse parti formalizzato tale richiesta, disporre l'intervento dei Servizi Sociali del comune di Bussero, dei Servizi Specialistici dell'ASSt competenti per territorio e del CPS di Gorgonzola come in dispositivo in dettaglio riportato;

ritenuto che le spese di lite debbano essere compensate, dato l'accordo raggiunto;



visti gli artt. 342 bis, 342 ter cc e 736bis cpc

CONFERMA

l'ordine a [REDACTED], nato a [REDACTED] residente in [REDACTED], di cessare le condotte pregiudizievoli fino ad ora tenute nei confronti della compagna [REDACTED], nata [REDACTED] il [REDACTED] e delle figlie [REDACTED], nata il [REDACTED] e [REDACTED], nata il [REDACTED], residenti [REDACTED];

CONFERMA

l'allontanamento di [REDACTED], nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] dalla casa familiare, sita in [REDACTED] via [REDACTED]

CONFERMA

la prescrizione a [REDACTED], nato a [REDACTED] residente in [REDACTED], di non avvicinarsi alla casa familiare, sita in [REDACTED] e ai luoghi abitualmente frequentati dalla compagna e dalle figlie minori;

STABILISCE

in nove mesi dalla notifica del decreto (30.4.2020) la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;

DISPONE

che i Servizi Sociali del Comune di Bussero, i Servizi Specialistici dell'ASSt competenti per territorio e il CPS di Gorgonzola provvedano, ciascuno per la parte di sua competenza:

- all'immediata presa in carico del nucleo familiare,
- ad avviare la regolamentazione della frequentazione tra il padre e le figlie con le modalità ritenute più adeguate, anche eventualmente in Spazio Neutro e secondo un calendario rispondente alla situazione psicofisica delle minori e del padre con possibilità di graduale e progressivo ampliamento e liberalizzazione o di sospensione/interruzione degli incontri se disturbanti per le minori,



- alla prosecuzione della presa in carico di [REDACTED] presso il CPS, avviando ogni intervento di sostegno necessario in relazione alla sua situazione psicofisica, data la disponibilità dallo stesso già manifestata;
- a svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare, verificando le capacità genitoriali di entrambe le parti, la situazione psicofisica delle minori e la qualità della relazione tra le minori e ciascun genitore al fine di acquisire elementi di valutazione per i provvedimenti in punto di affidamento, collocamento delle minori e frequentazione con il padre e circa gli interventi necessari a tutela delle minori, atteso che le parti hanno dichiarato di voler promuovere quanto prima procedimento ex art. 316 e 337bis c.c.;

DISPONE

sull'accordo delle parti che [REDACTED] provveda al mantenimento delle figlie minori, continuando a sostenere la rata mensile, pari a circa € 550, del mutuo della casa familiare, versando, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2020, alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500 e provvedendo al pagamento di tutte le spese extra assegno per le figlie, individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017, da intendersi qui richiamate, fatte salve migliori determinazioni che potranno essere assunte nel giudizio ex art. 316, 337bis e seg. c.c.;

ORDINA

che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nella Stazione Carabinieri di Cassina De Pecchi, che provvederanno a notificare all'intimato il presente provvedimento.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite, alla Stazione Carabinieri di Cassina De Pecchi, ai Servizi Sociali del comune di Bussero e al CPS di Gorgonzola.

Milano, 14 maggio 2020

Il Giudice
Dott.ssa Rosa Muscio

